

N. 9

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-*bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Da molto tempo si dibatte nel Paese e nella società civile della questione del finanziamento della politica e con sempre più vivo interesse.

È indubbio che esiste la necessità di intervenire sulla disciplina del finanziamento pubblico dei partiti, rispetto al quale, specie nell'ultimo periodo, numerose sono le contestazioni sollevate da parte dei cittadini.

Non si può infatti disconoscere che il *re-ferendum* abrogativo della legge allora vigente sul finanziamento pubblico ai partiti, nell'aprile del 1993, ha visto ben il 90,3 per cento dei voti espressi a favore dell'abrogazione di questo sistema, nel clima di sfiducia seguito allo scandalo di «tangentopoli». E tuttavia la netta decisione popolare del 1993 è stata disattesa dal Parlamento, che, anche dopo l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ha reintrodotto nel 1996 il meccanismo del finanziamento pubblico sotto il nome di «rimborsi elettorali».

A fronte della diffusa disaffezione per la politica che si registra nell'opinione pubblica, si rende perciò necessario un superamento dell'attuale disciplina del finanziamento della politica, attraverso scelte che segnino una decisa discontinuità.

Con la presente iniziativa legislativa intendiamo pertanto proporre l'abolizione in via definitiva dell'attuale finanziamento dell'attività dei partiti, anziché prevederne una diversa regolamentazione, come viene proposto nei vari disegni di legge presentati nell'ultimo periodo dai diversi gruppi parlamentari, che mirano essenzialmente a lasciare invariato l'attuale sistema dei rimborsi elettorali, o solamente a prevederne una riduzione.

Auspichiamo pertanto che, dopo le molteplici dichiarazioni di intenti e i proclami da più parti sbandierati si ponga mano realmente al superamento del finanziamento pubblico ai partiti, secondo le linee della presente proposta. XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione dei rimborsi elettorali)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-*bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

- 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai partiti e movimenti politici a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.